

Decreto n.º 202 del 19.09.2017

Il Sindaco

RICHIAMATO il D.Lgs. n.81 del 19.04.2008, inerente la normativa in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro" che, pertanto, prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;

VISTO, in particolare, l'art.2, lettera b), del suddetto D.Lgs. 81/08 che definisce tra l'altro, quale *datore di lavoro* per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il dirigente, al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni;

RITENUTO necessario per l'Ente di dover provvedere per l'intera struttura organizzativa del Comune alla individuazione del "datore di lavoro", in capo ad un'unica unità con funzioni dirigenziali e che sia in possesso della specifica professionalità tecnica, della titolarità del PEG del budget in materia di prevenzione e sicurezza con autonomia gestionale ed amministrativa;

ATTESO,

 che comunque, con l'individuazione del "datore di lavoro" rimane ferma la responsabilità dei funzionari dei vari servizi, in relazione ai propri dipendenti, di verifica della sussistenza delle condizioni di igiene e sicurezza con l'obbligo di segnalazione dei problemi al funzionario designato quale "datore di lavoro";

- inoltre, che, ai sensi dell'art.31, terzo comma, del citato D.Lgs.n.81/08, il "datore di lavoro", può avvalersi, al fine di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione prevista dal medesimo articolo.

RILEVATO che,

- con nota prot.n. 79513 del 28.10.2016 a firma del Segretario Generale sono state comunicate le modalità organizzative per l'individuazione del datore di lavoro concordate con i Dirigenti;

- l'atto in questione non comporta assunzione di spesa;





- che in seguito ad una riorganizzazione degli uffici e dell'assetto organizzativo è necessario provvedere, come richiesto con nota prot.n.42285 del 22.05.2017, ad una modifica del proprio precedente decreto n.220 del 03.11.2016;

DECRETA

- di modificare, per le ragioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, la nomina di "datore di lavoro", ai sensi dell'art.2, lett.b), del D.Lgs n.81/08, con l'attribuzione di tutte le funzioni di cui al D.Lgs. n.81/08 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai Sigg. Dirigenti nel modo seguente:
- sede comunale, Dirigente LL.PP;
- immobile in via Aniello Palumbo e biblioteca comunale, Dirigente Politiche Sociali;
- distaccamenti Polizia Municipale, Dirigente Polizia Municipale;
- MOG e Cimitero, Dirigente Settore Mercato e Cimitero.
- 2. Di dare atto che con l'individuazione del datore di lavoro, come sopra espressa, rimane comunque ferma la responsabilità dei funzionari dei vari Settori, in relazione ai propri dipendenti, di verifica della sussistenza delle condizioni di igiene e sicurezza con l'obbligo di segnalazione dei problemi al "datore di lavoro";
- 3. Di attribuire al "datore di lavoro" autonomia gestionale ed amministrativa, la titolarità del PEG e le risorse necessarie per poter far fronte alle incombenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- 4. Di dare atto che ai sensi dell'art.31, terzo comma, del citato D.Lgs n.81/08, il datore di lavoro, come sopra individuato, può avvalersi al fine di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione prevista dal medesimo articolo, in coerenza con l'art.7, sesto comma, del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i, che prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei presupposti di legittimità ivi previsti;
- 5. Di precisare che, in caso di assenza od impedimento dei suddetti Dirigenti, le funzioni allo stesso attribuite, verranno svolte da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 165/2001 a sameliar
- 6. Di dare atto, infine, che la ha effetto fino a nuova individuazione.

